



Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione Fallimentare

N. 2/2021

Il Giudice delegato, dott.ssa Tania Vettore, a scioglimento della riserva,
ha emesso il seguente

DECRETO

Il sig. FEDERICO BARS (C.F. BRSFRC81A15L407M) ha depositato proposta di piano del consumatore secondo la previsione di cui alla L. 3/12.

Detto piano è stato corredato dalla relazione particolareggiata prevista dall'art. 9, co. 3 bis, L. 3/12.

E' stata quindi fissata udienza ai sensi dell'art. 12 bis L. 3/12 all'esito della quale è stata assunta la riserva in oggetto.

Va valutato, innanzitutto, se il sig. Bars rientri nell'ambito oggettivo di applicabilità della disciplina di cui alla L. 3/12.

A tal fine, è necessario stabilire se l'istante si trovi in una situazione di sovraindebitamento.

L'art. 6, co. 2, lett. a) L. 3/12 definisce il sovraindebitamento come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Nella fattispecie in esame, il sig. Bars non ha mai avuto un patrimonio, né mobiliare (ad eccezione, anni fa, di un'autovettura), né immobiliare e dispone, quale unica sua entrata, di un reddito mensile medio pari ad € 1.900 (somma determinata tenendo conto anche della tredicesima e quattordicesima mensilità) derivante da lavoro dipendente a tempo indeterminato presso l'Istituto di Vigilanza Privata Castellano S.r.l. di Venezia – Marghera.

Venendo al passivo a carico del sig. Bars, il medesimo è, ad oggi, debitore della somma complessiva di circa € 85.048,80 (cfr. relazione dell'OCC, pagg. 8 e 9).

Nello specifico, attualmente il sig. Bars risulta debitore della somma complessiva di € 70.751,90 in relazione a plurimi finanziamenti contratti ad esempio con Findomestic s.p.a., Deutsche Bank e Futuro s.p.a. (v. anche pagg. 6 e 7 *ibid*), oltre ad un ulteriore credito per € 14.296,58 vantato da Itacapital s.r.l., quale cessionaria del credito originariamente in capo a Findomestic tutt'ora *sub indice* a seguito di opposizione proposta dal Bars avverso il decreto ingiuntivo notificatogli dalla cessionaria.

Il ricorrente deve provvedere al proprio mantenimento e contribuire al mantenimento del figlio minore (Miguel Bars, nato a Molfetta (BA), il 2.5.2008) oltre che della moglie la quale, sino



all'anno scorso, era priva di occupazione lavorativa e attualmente svolge attività autonoma di operatrice educativa, con modesti guadagni.

Deve quindi ritenersi che il sig. Bars si trovi in una situazione di irreversibile e definitiva incapacità di fare fronte alle obbligazioni assunte, posto che con il suo stipendio, non è in grado di onorare i debiti maturati e già scaduti.

Si tratta, a questo punto, di valutare se il sig. Bars presenti i requisiti richiesti sotto il profilo soggettivo dall'art. 6 L. 3/12 e, in particolare, se l'istante rientri nella nozione di consumatore.

L'art. 6 co. 2 lett. b) L. 3/2012 definisce consumatore quella persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

La Suprema Corte ha, da ultimo, chiarito che la nozione di “consumatore abilitato al piano”, quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l'esercizio delle altre prerogative previste dalla L. n. 3 del 2012, pur non escludendo il professionista o l'imprenditore - attività non incompatibili purché non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell'insolvenza -, comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvi solo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che vanno pagati in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis, comma 3, della l. n. 3 del 2012 (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1869 del 01/02/2016).

Nella fattispecie in esame il sig. Bars ha contratto obbligazioni per motivi estranei allo svolgimento di una attività imprenditoriale ovvero professionale, in alcun modo svolta dal stesso che è lavoratore dipendente e, conseguentemente, il medesimo è senza dubbio autorizzato ad accedere allo strumento del piano del consumatore.

Quanto, poi, alle condizioni previste dall'art. 7, co. 2, L. 3/2012, il sig. Bars non è sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quella in esame, non risulta avere utilizzato negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L. 3/12 né ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/12.

L'istante, inoltre, con l'ausilio dell'OCC, ha fornito la documentazione che consente di ricostruire nel suo complesso la sua situazione economica e patrimoniale.

Venendo, poi, al contenuto del piano del consumatore proposto dal sig. Bars, tenuto conto della somma necessaria al fabbisogno familiare, quantificata in € 1.200 (oltre € 100 quale accantonamento per imprevisti), lo stesso propone di devolvere ai creditori la somma di € 600 mensili per una durata di quattro anni e, perciò, nella misura complessiva di € 28.800.



Il sig. Bars, inoltre, metterà a disposizione, in caso di omologa del piano, la somma di € 9.000, quale anticipo del 50% del TFR maturato, per un totale attivo di € 37.800.

Rappresenta che il suocero, signor Maurizio Donè, titolare di una pensione annua netta di circa € 18.000, si è reso disponibile ad assumere impegno fideiussorio per la continuità del versamento di quanto previsto nel piano.

E' stato altresì previsto lo stanziamento di un ulteriore fondo di € 1.000 per spese bancarie, postali e diverse che potrebbero essere sostenute nel corso della liquidazione.

La somma offerta sarà così utilizzata:

- pagamento integrale delle spese in prededuzione, previste per € 10.039,97;
- utilizzo della somma residua di € 26.760,03 per pagare, con cadenza trimestrale a cura del liquidatore, il 30,49% di quanto spettante ai creditori chirografari;
- accantonamento della percentuale del 30,49% con riferimento al credito oggetto del giudizio in corso con Itacapital S.r.l. All'esito del giudizio, se la somma appostata a fondo risulterà dovuta, sarà corrisposto ad Itacapital quanto già accantonato nelle more e la medesima parteciperà ai successivi pagamenti rateali unitamente creditori; viceversa, se saranno riconosciute le contestazioni avanzate dal sig. Bars, la somma accantonata sarà ripartita proporzionalmente fra tutti i creditori;
- recupero nei confronti di Marte SPV della somma di € 750 acquisita durante il periodo di sospensione per l'emergenza Covid – 19.

Il piano, così descritto, appare meritevole di omologa.

Dalla esposizione della situazione personale del sig. Bars emerge come lo stesso non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento mediante ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali in quanto l'attuale esposizione debitoria trova origine nell'improvviso venir meno del sostegno economico del padre a causa della malattia e del successivo decesso di costui, evento che ha limitato anche la capacità lavorativa del ricorrente, ancora in giovane età, a causa della necessità di accudimento, per molti mesi, del genitore ammalato. A riprova di ciò, va evidenziato che il sig. Bars, da molti anni, ormai non ha più contratto ulteriori finanziamenti ed ha reperito una stabile occupazione.

Per questi motivi, va espresso un giudizio di meritevolezza rispetto al proponente.

Infine, si ritiene che possa essere espresso anche un giudizio di fattibilità del piano, pur tenuto conto della durata di quattro anni proposta.

Innanzitutto, va evidenziato che il sig. Bars è nato nel 1981 ed è quindi ragionevole ritenere che egli sarà nelle condizioni di poter continuare a lavorare regolarmente nei prossimi 5 anni.

Ancora, va ribadito che l'impiego del sig. Bars è sicuro, in quanto il medesimo è assunto a tempo indeterminato presso un istituto di vigilanza.

Appare quindi ragionevole ritenere che il ricorrente manterrà la propria occupazione quantomeno per il tempo necessario al soddisfacimento dei creditori nelle percentuali sopra indicate.



Va poi valorizzata anche la garanzia offerta dal suocero, pensionato e, quindi, persona con una entrata certa.

In ogni caso, se così non dovesse essere, i creditori si potranno attivare per vedere cessati gli effetti della omologa ai sensi dell'art. 14 bis L. 3/12.

Da ultimo, si fa presente che, nel corso dei prossimi anni, il ricorrente dovrà prontamente informare l'OCC e il Tribunale nel caso di significativi incrementi della retribuzione della moglie, in modo da poter rimodulare la quota di stipendio mensile da porre a disposizione del ceto creditorio.

Per tutto quanto sopra detto, il piano del consumatore deve essere omologato.

Non si procede alla nomina di un liquidatore, in quanto non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 L. 3/12, salva futura nomina in caso di richiesta in tal senso da parte del ricorrente.

Vista la richiesta formulata alla scorsa udienza dal procuratore della parte ricorrente, rimane fermo che ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che i creditori con causa o con titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

P.Q.M.

Visto l'art. 12 *bis* L. 3/12,

1) omologa il piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Federico Bars, nato a Treviso il 15.01.1981;

2) dispone la pubblicazione del presente decreto presso il sito del Tribunale di Venezia.

Si comunichi.

Venezia, 22.09.2021

Il G.D.

Dott.ssa Tania Vettore

